

La Corte costituzionale ha sancito la parziale illegittimità delle norme della Finanziaria 2008

Disabili, sostegno senza limiti

Illegittimo il tetto fissato all'assunzione degli insegnanti

DI ANTONIO CICCIA

È illegittimo fissare un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno per i disabili. E si deve dare la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga a eventuali divieti, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave. La tutela avanzata degli studenti disabili è sancita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 80 depositata il 26 febbraio 2010) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2 comma 413 e comma 4141 della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008). La questione è stata sollevata nel corso di un contenzioso che ha coinvolto un'alunna affetta da gravi patologie, per la quale la scuola aveva assegnato un docente solo per 12 ore settimanali. La materia è stata interessata dalla legge finanziaria per il 2008, articolo 2, i cui commi 413 e 414 rispettivamente fissano un limite al numero degli insegnanti di sostegno e aboliscono la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato tali insegnanti, in deroga al rapporto docenti e alunni indicato dalla legge in presenza di disabilità particolarmente gravi. La Consulta ha confermato i dubbi di legittimità sulle citate disposizioni, partendo da un dato di fatto: vi sono, forme diverse di disabilità (alcune lievi e altre gravi) e per ognuna di esse è necessario rimuovere gli ostacoli al diritto allo studio. In proposito sulla base dell'articolo 38 della Costituzione e della legge 104/1992 il disabile ha il diritto all'educazione e all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università, partecipando al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati. Pertanto, spiega la sentenza, il diritto all'istruzione si configura come un diritto

fondamentale del disabile. La Finanziaria per il 2008 ha, però, previsto disposizioni che contrastano con il diritto fondamentale all'istruzione, avendo pregiudicato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. La scelta di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, secondo la sentenza in esame, non trova alcuna giustificazione considerato che costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave. Tra l'altro la norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno consente una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità, giustificati dai singoli casi. Le disposizioni della Finanziaria per il 2008 sono state, quindi, bocciate perché irragionevoli nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore d'insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l'impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell'ambito sociale e scolastico.

Miniere e cave

Bocciata la legge regionale della Campania (del 6/11/2008, n. 14), che consente la prosecuzione delle attività estrattive nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale delle attività estrattive (Prae), e in particolare il rinnovo di diritto delle autorizzazioni già scadute o in scadenza prima del 30 giugno 2006 in assenza della verifica ovvero procedura Via (Valutazione d'impatto ambientale). La verifica deve obbligatoriamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva all'entrata

in vigore della normativa Via. Nella stessa materia è stata dichiarata illegittima una norma transitoria della deliberazione legislativa della Regione Siciliana 25/11/2008, sempre sulle autorizzazioni all'esercizio di cava. Le norme disciplinano la coltivazione dei giacimenti minerari e delle cave e l'estrazione di materiali lapidei di pregio, disponendo la proroga di diritto delle autorizzazioni all'esercizio di cave per consentire il completamento dei relativi programmi di coltivazione, nell'attesa della definizione del piano regionale dei materiali di cava. La norma è stata bocciata perché consente la proroga generalizzata indipendentemente dalla estensione delle aree interessate e dall'eventuale regime vincolistico degli ambiti territoriali in cui le stesse ricadono e in deroga alla Via (sentenza 67/2010).

Prorogatio

Due intere leggi regionali abruzzesi (nn. 14 e 17 del 2008) sono state bocciate (sentenza 68/2010) perché approvate a consiglio regionale sciolto e quindi in regime di prorogatio: mentre in regime di prorogatio si possono adottare i soli atti dovuti o urgenti ed indifferibili.

Assegni ad personam

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 116, della legge della Regione Abruzzo 16/2008, che ha stabilito un assegno ad personam al personale trasferito delle province. La bocciatura deriva dal fatto che le leggi non hanno previsto e non hanno dichiarato il relativo mezzo di copertura. Orbene, la norma oggetto della presente questione è sicuramente fonte d'aumento della spesa complessiva per il personale degli enti provinciali, perché qualsiasi incremento retributivo, invece di determinare una corrispondente diminuzione dell'assegno personale, si aggiunge integralmente all'assegno medesimo, il quale resta fisso nel suo ammontare originario. Il legislatore regionale, pertanto, avrebbe dovuto quantificare l'aggravio di spesa e provvedere specificamente alla sua copertura, cosa che esso non ha fatto.

—©Riproduzione riservata—

